

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 16 febbraio 2006

Il giorno 16 del mese di febbraio dell'anno 2006 alle ore 21 si è tenuta l'Assemblea dei Soci della associazione "Gruppo Podistico Codogno 82" regolarmente convocata con avviso del 9 febbraio 2006.

Constatata la presenza di n.14 Soci su un totale di n. 51 il Presidente, sig. Vicentini Giovanni dichiara l'Assemblea stessa validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sui punti all'O.d.G.: Modifica dello statuto dell'Associazione.

Su richiesta della maggioranza dei Soci presenti, il Presidente assume anche la carica di Presidente dell'Assemblea e chiama a fungere da Segretario il Sig. Marzatico Carlo che accetta.

Sul punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che, ai fini dell'affiliazione alla Federazione di Atletica Leggera – FIDAL, è richiesta la conformità dello Statuto Societario al modello standard da essa indicato.

Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea delle modifiche da apportare allo statuto sociale onde prevedere tutti i requisiti previsti dal citato modello.

L'Assemblea, preso, atto di quanto esposto dal Presidente, delibera all'unanimità la modifica dello statuto sociale e l'adozione del nuovo testo statutario allegato al presente verbale sub a). Non essendovi nulla a deliberare sul secondo punto all'O.d.G., il Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale dichiara chiusa alle ore 22 l'Assemblea.

Il Presidente
Vicentini Giovanni

Il Segretario
Marzatico Carlo

STATUTO

dell'associazione sportiva dilettantistica denominata

“Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Podistico Codogno82”

1. E' costituita in Codogno un'associazione sportiva dilettantistica , ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, denominata **Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Podistico Codogno 82** con sede in Codogno viale Belloni 1 (nel seguito l'Associazione).
2. L'Associazione, dilettantistica, non ha fini di lucro, è indipendente, apolitica ed è improntata a principi di democraticità e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
3. L'Associazione, dilettantistica, si propone di promuovere e favorire l'esercizio di manifestazioni podistiche e di atletica leggera, mediante l'organizzazione e la partecipazione alle stesse.
4. L'Associazione, dilettantistica, può aderire alle Federazioni sportive nazionali ed agli enti di promozione sportiva, ai cui statuti conforma la propria attività.
5. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
6. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendone i fini ed essendo dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva , siano interessati all'attività dell'Associazione stessa.
7. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dall'assemblea degli associati Chiunque intenda associarsi deve presentare domanda al Consiglio direttivo su apposito modulo; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la patria potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio direttivo, e contro la sua decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati.

L'associato con l'ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, del quale riceve copia all'atto dell'iscrizione. Si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo dell'associazione.

8. L'associato che intende recedere dall'Associazione può farlo liberamente mediante comunicazione al Consiglio direttivo. Il mancato versamento della quota annua oltre due mesi dalla scadenza equivale al recesso volontario. Il socio può essere radiato a seguito di azioni ritenute disonorevoli mediante delibera a maggioranza assoluta del Consiglio direttivo. La delibera deve essere ratificata dall'Assemblea ordinaria degli associati alla quale deve essere convocato il socio interessato per la disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento di radiazione rimane sospeso. In caso di recesso o di radiazione l'associato non ha diritto alla ripetizione di quanto versato e non può far valere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
9. Diritti degli associati: gli associati maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali e dell'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere cariche all'interno dell'Associazione.
10. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio direttivo
 - Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere ricoperte dagli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote, non soggetti a provvedimenti disciplinari, che non presentino cause di incompatibilità previste dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni o delle federazioni sportive a cui l'associazione aderisce e non siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari da parte di detti enti.

11. Assemblea degli associati: l'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, essa rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti. L'Assemblea degli associati viene convocata una volta all'anno in sessione ordinaria entro il 31 marzo ed in sessione straordinaria ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o su richiesta di un quinto degli associati, mediante avviso da esporsi nella bacheca della sede sociale e da spediti ad ogni associato almeno 8 giorni prima. La spedizione della convocazione può avvenire per posta ordinaria, elettronica o a mezzo fax.
12. Possono parteciparvi tutti gli associati, ed hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso. Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati, per quella della assemblea straordinaria almeno di due terzi. Tuttavia trascorso un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione l'Assemblea qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti mediante votazione per alzata di mano. Ogni associato ha diritto ad un voto.
13. Gli associati riuniti in assemblea possono modificare gli scopi dell'Associazione di cui all'articolo 2. La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza degli associati aventi diritto di voto.
14. Consiglio direttivo: il consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da 5 membri. Per la prima volta la determinazione del numero e la nomina dei membri è effettuata in ambito costitutivo. Il consiglio dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto senza

limitazioni al rinnovo. Nella sua prima riunione il Consiglio direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice presidente, ed il segretario con funzioni di tesoriere. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti.

15. Il Consiglio direttivo in conformità con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell'Associazione: potrà pertanto compiere tutti gli atti necessari rilevanti allo scopo. In particolare il Consiglio convoca l'Assemblea degli associati, stabilisce il programma di attività dell'associazione, redige il rendiconto consuntivo, delibera sulle domande di associazione, sui provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e sulle controversie fra gli associati o fra gli associati e gli organi dell'Associazione.
16. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo. In caso di adempimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
17. Organo di controllo: allo scopo di garantire gli associati del corretto operato dei membri del Consiglio, sono nominati tra i membri dell'associazione due revisori dei conti (che non abbiano altre cariche sociali) con il compito di controllare la corretta tenuta della contabilità e l'utilizzo dei fondi dell'Associazione in conformità con gli scopi associativi e con le deliberazioni del Consiglio direttivo o dell'Assemblea degli associati. I revisori possono accedere in qualunque momento alle risultanze contabili ed hanno il diritto di richiedere tutte le informazioni necessarie per il loro compito,

relazionando agli associati, qualora lo ritengano opportuno, sulle risultanze delle verifiche dagli stessi compiute.

18. Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio redige il rendiconto consuntivo che deve essere presentato all'Assemblea ordinaria degli associati per l'approvazione.
19. Patrimonio: il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali di partecipazione, dai contributi volontari da parte dei simpatizzanti o degli associati e da ogni altra entrata connessa allo svolgimento delle attività istituzionali. In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio sarà devoluto a favore di altra associazione che persegua finalità sportive o comunque per fini di utilità sociale. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra gli associati. I fondi liquidi che non siano necessari per esigenze di cassa devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione. Gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazioni delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione tra gli associati di avanzi di gestione o di quote del patrimonio.
20. Rinvio: disposizioni particolari relative all'attività degli associati sono contenute in apposito regolamento da redigersi a cura del Consiglio direttivo.
21. Per tutto quanto non regolato nel presente Statuto, nell'Atto costitutivo e nel Regolamento, si osservano le disposizioni del Codice civile e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle federazioni sportive a cui l'associazione è affiliata.